SENATO DELLA REPUBBLICA

- V LEGISLATURA ----

469^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA, indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE Annunzio di presentazione

Annunzio	d	i]	pre	se	nta	ızi	one	Э		•	•	. 1	Pag	g. 23859
Approvaz	ior	ıe	da	pa	art	e d	li (Cor	nn	is	sio	ni	pe	r-
manenti														. 23859
Presentaz	roiz	1e	di	re	laz	ioi	ne							. 23859

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti univer-

Tanga:										
ALBARELLO	,									Pag. 23878
BERTOLA, 1	ela	ito	re							. 23861 e passim
Carraro										23864, 23875
Cassano										23876
CHIARIELL	0.									. 23862 e passim
* CIFARELLI										. 23871 e passim
CODIGNOLA									23	868, 23872, 23882
DINARO .										. 23867 e passim
FORTUNAT	Ι									23869
										23883
Misasi, A	1in	ist	ro	đ	ell	a	pul	bb.	lica	istruzione 23863
										e passim
Nencioni		-								. 23861 e passim
* Pellicanò										23867 e <i>passim</i>
PERNA .										23874
* Pinto .										23869, 23878
Romano								. •		23880
Romita, S										
	Sot	tos	eg	rei	tar	io	di	St	ato	per la pub-
blica istr			_							
Rossi .	uzi	ion ·	е							. 23877 e passim 23891
Rossi . Sotgiu .	uzi	ion · ·	e	•			•			. 23877 e passim 23891 . 23862 e passim
Rossi . Sotgiu .	uzi	ion · ·	e	•			•			. 23877 e passim 23891

sitari » (1407), d'iniziativa del senatore

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

PETIZIONI

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

L I M O N I, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PICARDO e NENCIONI. — « Riconoscimento della qualifica di direttore di farmacia e di farmacista ospedaliero » (1713);

Pala, Serra, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Deriu. — « Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » (1714).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Follieri ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, concernente provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio Calabria » (1677).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE Comunico che, nella seduta di ieri, la 11^a Commissione permanente (Igiene e Sanità) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputato Servadei. — « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (1521).

Annunzio di petizioni

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di petizioni pervenute alla Presidenza.

LIMONI, Segretario:

Il signor Tombaresi Antonio, da Roma, chiede che venga emanata una legge costituzionale per l'abolizione della Provincia. (Petizione n. 96)

La signora Zappimbulso Pappacena Pia, assessore all'assistenza sociale presso il comune di Taranto, chiede un provvedimento legislativo per la costituzione di un fondo sociale nazionale in difesa dei diritti del fanciullo. (Petizione n. 97)

Il Signor Manca Silvio, da Gonnosfanadiga (Cagliari), chiede l'estensione integrativa dei benefici di cui alla legge n. 336 del 1970 a favore dei dipendenti civili dello Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici ex combattenti ed assimilati, collocati a riposo anteriormente al 24 maggio 1970. (Petizione n. 98)

PRESIDENTE. Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612): « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori: « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori: «Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori: « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma dell'ordinamento universitario»; « Modifica dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 22.

(Organico dei docenti di ruolo)

I posti di organico del ruolo unico dei docenti universitari sono stabiliti, a partire dall'anno accademico 1971-72, dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Successive variazioni saranno disposte a norma di quanto stabilito dalla legge.

Ai fini della determinazione di eventuali ulteriori ampliamenti dell'organico, le maggiori somme da iscrivere a norma dell'articolo 85 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per far fronte agli incrementi previsti dal comma precedente potranno essere nuovamente aumentate, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base dei piani poliennali di sviluppo economico e della scuola.

La ripartizione dei posti in organico fra gruppi di dipartimenti esistenti relativi al medesimo campo di ricerca e, successivamente, all'interno di ciascun gruppo, fra i singoli dipartimenti, è disposta, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea i cui insegnamenti si svolgono presso il dipartimento, ed alle esigenze didattiche e di ricerca fatte presenti dai dipartimenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Sopprimere il secondo comma.

22. 3 Bertola

6 Maggio 1971

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« La ripartizione dei posti di professori di ruolo in organico tra le diverse Facoltà è ordinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, nonchè alle esigenze didattiche e di ricerca fatte presenti dai Consigli di Facoltà ».

22. 1 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« La ripartizione dei posti in organico fra gruppi di dipartimenti affini è disposta, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale universitario, in relazione alle esigenze dello sviluppo economico e scientifico. La successiva ripartizione fra i singoli dipartimenti avviene con le medesime procedure, in rapporto al numero degli studenti e ad altri criteri obiettivi determinati dallo stesso CNU ».

22. 4 Bertola

Al quarto comma, sostituire le parole: « al medesimo campo di ricerca » con le altre: « ai medesimi settori di ricerca ».

22. 5 CINCIARI RODANO Maria Lisa, Ren-DA, ROMANO, PAPA, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, ROSSI, FORTUNATI, SOTGIU

Al quarto comma, sostituire le parole: « sentito il », con le altre: « previo parere conforme del ».

22. 2 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

BERTOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per quanto riguarda la proposta di soppressione del secondo comma, guardando con più attenzione l'articolo 22, al relatore ed alla maggioranza della Commissione vengono dei dubbi sulla opportunità di questa soppressione. Pertanto il relatore ritira l'emendamento.

Per quanto concerne l'emendamento 22.4. dirò subito che si tratta di una chiarificazione che si può illustrare brevemente. Si stabilisce infatti che prima il ministro distribuisce i posti in organico a disposizione secondo i vari settori di discipline, sentito il parere del consiglio nazionale universitario affinchè questa prima distribuzione venga effettuata anche secondo le esigenze di ordine scientifico: c'è poi un secondo momento della distribuzione; una volta stabiliti i posti per i vari settori di ricerca si tratta di distribuirli per i vari dipartimenti. La seconda parte di questo emendamento stabilisce che la successiva ripartizione avvenga con la medesima procedura, tenendo conto però anche del numero degli studenti che frequentano l'università e che partecipano ai vari corsi di laurea.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, attraverso il nostro emendamento abbiamo ritenuto di disporre che la ripartizione dei posti tra le diverse facoltà sia ordinata con decreto del ministro, sentito il consiglio nazionale universitario. in rapporto al numero degli studenti iscritti nonchè alle esigenze didattiche e di ricerca fatte presenti dai consigli di facoltà.

Premetto subito che alcuni dei nostri emendamenti dovranno essere aggiornati dato che noi avevamo ritenuto di proporre come unità universitaria la facoltà. Poichè ormai il concetto di facoltà è superato dal contenuto degli articoli, è chiaro — e vorrei farlo rilevare alla Presidenza e all'onorevole relatore che dovrà esprimere il parere — che

là dove si legge « facoltà » si dovrà leggere « dipartimento ». Presenteremo in questo senso emendamenti a tutti i nostri emendamenti dall'articolo 22 in poi, altrimenti si potrebbero ritenere preclusi dato che l'unità universitaria è ritenuta dal disegno di legge in esame il dipartimento.

Ora, ritenevamo che le esigenze didattiche dovessero essere esaminate in modo organico non solo nel quadro del corso di laurea e del dipartimento. I dipartimenti consentono solo una visione a nostro avviso parziale per quanto concerne la ripartizione dei posti, mentre con questi nostri emendamenti attribuivamo la competenza al Ministro che doveva provvedere con suo atto, esaminata la situazione dei singoli dipartimenti di cui si compone l'università e tenuto conto anche delle esigenze dei singoli corsi di laurea.

Pertanto riteniamo che l'articolo 22, nella formulazione da noi proposta con l'emendamento 22. 1, sia molto più aderente allo spirito della legge, non prevedendo i posti di organico stabiliti, a partire dall'anno accademico 1971-72, che ormai è un sogno, dalla tabella allegata alla presente legge. Così si cristallizzerebbe con legge, mentre invece deve essere regolata con provvedimenti ad hoc, una situazione certamente dinamica, cioè non prestabilita, con tutta la considerazione dell'obiettivo dei singoli dipartimenti, dei loro contenuti, della loro dinamica, delle loro esigenze. Grazie.

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S O T G I U. Signor Presidente, l'emendamento 22.5 risulta ormai superato dall'emendamento 22.4 del senatore Bertola, per cui lo ritiriamo.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, il nostro emendamento è molto semplice. Già in altra occasione ho avuto l'opportu-

nità di esprimere lo stesso concetto, cioè che nella ripartizione dei posti ed in altre questioni è detto che si debba decidere con decreto del ministro della pubblica istruzione « sentito » il consiglio nazionale universitario, mentre da questa parte del Senato si ritiene più opportuna la dizione: « previo parere conforme del consiglio nazionale universitario ».

Credo che questa frase bisognerebbe inserirla perchè il consiglio nazionale universitario sia chiamato ad esprimere un parere vincolante, così come avveniva per il consiglio superiore della pubblica istruzione. Altrimenti si parla di autonomia ma ad essa non si dà attuazione, mentre il consiglio nazionale universitario deve essere invece l'organo più alto a latere del ministro, in quanto è costituito da tecnici che conoscono molte cose dell'ambiente universitario, e deve avere la possibilità di esprimere un parere vincolante in modo che anche il ministro possa avere un concetto completo e responsabile di quanto si dovrà fare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso che ovviamente sono favorevole all'emendamento 22. 4 da me presentato, per quanto riguarda l'emendamento 22.1 del senatore Nencioni e di altri senatori debbo far notare che abbiamo ritenuto più opportuno suddividere l'operazione di assegnazione dei posti in due tempi. In un primo tempo l'assegnazione avviene per i vari settori di ricerca; abbiamo ritenuto in questo caso che l'elemento determinante di questa scelta sia costituito dalle esigenze di carattere scientifico della nazione. In un secondo tempo, come ho detto un momento fa parlandone molto rapidamente, quando si tratta di assegnare i posti ai vari dipartimenti, cioè alle varie università, allora interviene un altro elemento, interviene un'esigenza dipartimentale ed interviene anche l'esigenza degli studenti. Perciò abbiamo preferito in questa distribuzione scegliere la strada dei due tempi e dei due

criteri. Per questi motivi pregherei il senatore Nencioni di non insistere nel suo emendamento perchè ritengo che sia più razionale (anche se, non lo nego, più macchinoso) il sistema scelto dalla maggioranza della Commissione e presentato sotto forma di emendamento del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.2 mi sembra che nella sostanza possa considerarsi superato. Riferendoci al nuovo testo, dove si afferma che il consiglio nazionale universitario fa delle proposte, vorrei che il senatore Chiariello si rendesse conto del fatto che (l'ho già dichiarato ieri e lo dichiarerò ancora) sui poteri del consiglio nazionale universitario non si può esagerare. Se scrivessimo: « previo parere conforme del », quel « conforme » rappresenterebbe un vincolo nei riguardi del ministro e gli si toglierebbe ogni possibilità. Preferiamo mettere quindi « su proposta ». Diamo quindi al consiglio nazionale universitario la facoltà di iniziativa, la facoltà di fare proposte. Certo, il ministro prima di non accettare delle proposte del consiglio nazionale universitario deve avere delle ragioni valide. Ci sembra però opportuno dare al ministro questo potere anche perchè — non dimentichiamolo — il ministro può rendere conto del suo operato davanti alle Camere mentre il consiglio nazionale universitario non ha nessuno a cui rendere conto. Diamogli quindi dei poteri ma siamo sempre cauti.

Dopo queste spiegazioni, pregherei il senatore Chiariello di non insistere nel suo emendamento in quanto il relatore non lo potrebbe accettare.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con il relatore. È quindi favorevole al 22.4; si dichiara contrario al 22.1 e al 22.2.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 22.1?

NENCIONI. No, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22. 4, presentato dal senatore Bertola. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento 22.2?

CHIARIELLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art.

« Ferma restando la norma di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per gli insegnamenti con un numero di studenti superiori a 500 è disposto il raddoppiamento automatico della cattedra, mediante assegnazione riservata di posti di ruolo.

Il raddoppiamento è dichiarato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base del numero degli iscritti alle Facoltà nell'anno accademico in corso. Ove le Facoltà non provvedano a coprire i posti derivanti dal raddoppio automatico entro il successivo 31 dicembre, il Ministro bandisce il concorso entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Nella ripartizione dei nuovi posti di ruolo, previsti a norma delle leggi vigenti, le assegnazioni per i raddoppiamenti automatici hanno precedenza assoluta rispetto ad ogni altra richiesta, anche oltre i limiti sta-

6 Maggio 1971

biliti nell'articolo 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 ».

22. 0. 1 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Questo articolo aggiuntivo riflette il raddoppio automatico di cattedre per insegnamenti. data la componente del sovraffollamento. Ora sembra inevitabile il criterio del raddoppio automatico per venire incontro a queste assolute esigenze. Il concorso per coprire le cattedre messe a disposizione con il raddoppiamento offre garanzie di obiettività per la copertura dei posti ritenuta necessaria ed urgente. Così che abbiamo ritenuto anche preferibile rafforzare le strutture universitarie presso le grandi sedi piuttosto che distribuire posti per sedi minori dove l'aumento degli organici può rivelarsi meno urgente.

Ecco la ragione dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 22 — preso atto anche della probabile maggiore utilità dei due tempi di cui parlava il relatore —, che prevede il correttivo del raddoppio automatico, in presenza di un sovraffollamento e dell'esigenza di provvedervi senza dei provvedimenti che potrebbero ritardare mantenendo una situazione precaria. Grazie.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Vorrei esprimere la mia opinione circa l'emendamento proposto dal senatore Nencioni che parte da un'esigenza giusta rispetto alla struttura attuale dell'università ma che, a mio parere, non può più andare bene quando sarà attuata la riforma di cui stiamo discutendo, perchè questa riforma, sopprimendo la cattedra e as segnando ai dipartimenti un certo numero

di posti, affida al dipartimento il compito di assegnare i docenti a settori di ricerca e di insegnamento e, nell'ambito dei settori stessi, a discipline specifiche a seconda non soltanto delle esigenze scientifiche, ma anche delle esigenze didattiche.

È chiaro quindi in questo contesto che, quando ci sarà un eccessivo affollamento di studenti che seguano una certa disciplina, il dipartimento provvederà ad affidare l'insegnamento anche ad un altro o ad altri docenti del dipartimento medesimo. D'altro lato osservo altresì che il problema prospettato dall'emendamento del senatore Nencioni ed altri non si pone in termini corretti rispetto all'aumento dei posti di ruolo previsti secondo la tabella di cui abbiamo parlato nell'articolo 22, ma non si adegua nemmeno con il sistema che abbiamo previsto circa il modo di copertura dei posti di ruolo. Si sa che quando un posto di ruolo è vacante il ministro deve bandire il concorso a seconda delle richieste del dipartimento interessato o a seconda, se il dipartimento non si pronuncia, di ciò che gli suggerirà il consiglio nazionale universitario.

In questo contesto, non è facile immaginare che presso un dipartimento ci siano dei posti di ruolo scoperti, perchè, quando i posti di ruolo diventano disponibili, il dipartimento provvede alla chiamata o provvede alla richiesta di concorso; se ciò non accade, è il Ministro che di ufficio provvede a bandire il concorso secondo la procedura che ho indicata.

Ecco perchè a me pare che i colleghi del Movimento sociale nel formulare questo emendamento si siano ancorati al sistema vigente, dove il problema del raddoppio delle cattedre è un problema reale e in una certa misura è anche un problema urgente, ma non hanno pensato a cosa dovrà succedere nell'università quando entrerà in vigore il nuovo dipartimento.

Per questa ragione esprimo il mio voto contrario a questo emendamento che non può inserirsi nel contesto della nuova disciplina universitaria.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

6 Maggio 1971

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, il senatore Carraro ha testè portato argomenti importanti per quanto riguarda questo emendamento che corrisponde ad una esigenza dell'università di oggi. Del resto esiste già una norma a questo proposito per lo sdoppiamento automatico degli insegnamenti, quando un docente abbia un numero di allievi che superi un certo limite. Lo sdoppiamento con questo sistema, che poi segue più o meno quello attualmente in vigore, diventa più difficile per quanto riguarda la nuova università organizzata a dipartimenti e ad insegnamenti modificabili e talvolta anche scambiabili.

Il senatore Carraro ha già detto che nel caso in cui un determinato insegnamento risultasse affollato da un grande numero di allievi, il dipartimento stesso può assegnare a questo stesso insegnamento più di un docente.

La soluzione proposta non è perfetta perchè potremmo trovarci in un dipartimento in cui non vi sia un docente in grado di sostenere quell'insegnamento.

Con la nuova configurazione dell'università ci sono due possibilità da prendere in considerazione da parte del dipartimento quando un insegnamento risulta frequentato da un numero eccessivo di allievi: mediante la prima soluzione — che esamineremo nell'articolo seguente — lo stesso docente può o deve tenere due corsi che in questo caso potrebbero anche essere della stessa disciplina; la seconda soluzione — delineata dal senatore Carraro — consiste nell'affidare lo stesso insegnamento ad un altro docente.

Rimane il caso, molto aleatorio, di una frequenza tale di studenti che, anche sdoppiando da parte di uno stesso docente il suo insegnamento o anche aggiungendone un altro, tutto ciò non sia sufficiente: si tratta però di casi così rari che l'esperienza suggerirà gli opportuni accorgimenti da prendere.

Prego pertanto il senatore Nencioni di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo con il relatore e ritengo che si tratti di un emendamento che calza abbastanza nella situazione attuale, ma che non ha più ragion d'essere nel nuovo sistema che si crea con il dipartimento, perchè oltretutto scompare la cattedra nel senso istituzionale e tradizionale.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento 22. 0. 1 presentato dal senatore Nencioni.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 22.0.1?

NENCIONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 23.

(Valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente)

L'attività scientifica e didattica del docente universitario è valutata da una apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, designati da tre dipartimenti affini scelti per sorteggio.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte.

6 Maggio 1971

In caso di valutazione sfavorevole, il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta.

Il passaggio alla seconda classe di stipendio è subordinato al conseguimento della valutazione favorevole, fermo restando quanto è disposto dalle norme vigenti ai fini degli aumenti periodici.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 23.

LIMONI, Segretario:

Sostituire il primo, secondo e terzo comma con il seguente:

« Al termine del primo biennio dall'ingresso nei ruoli e sulla base di una valutazione espressa da una commissione di cinque membri eletta dai consigli dei dipartimenti interessati, il docente ricercatore è definitivamente confermato nel Dipartimento ».

23. 7 Pellicanò

Sostituire il primo, secondo e terzo comma con il seguente:

« Al termine del primo biennio dall'ingresso nei ruoli e sulla base di una valutazione espressa da una commissione di cinque membri eletta dai consigli dei dipartimenti interessati, il docente ricercatore è definitivamente confermato nel Dipartimento ».

23. 10 Antonicelli, Romagnoli Carettoni Tullia, Ossicini

Al primo comma sostituire le parole: « L'attività scientifica e didattica è valutata » con le altre: « La produzione scientifica e l'attività didattica sono valutate ».

23. 8 CODIGNOLA, -SPIGAROLI

Al primo comma, sostituire le parole: « non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, » con le altre: « a domanda dell'interessato, presentata al Ministro non prima del compimento di tre anni e non dopo sei anni ».

23. 1 Trabucchi

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « designati da tre dipartimenti affini ».

23.4 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Sostituire il terzo comma con il seguente: « La Commissione di cui al secondo comma terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal Consiglio della Facoltà di cui il professore fa parte ».

23. 5 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Al quarto comma sostituire le parole: « non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta, » con le altre: « a intervalli non minori di due anni, di essere nuovamente valutato ».

23. 9 CODIGNOLA, SPIGAROLI

Al quarto comma, sostiture le parole: « non prima di tre anni » con le altre: « dopo tre anni e non oltre i sei anni dalla pronuncia del relativo giudizio ».

23. 2 Trabucchi

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

« Qualora anche la seconda valutazione fosse sfavorevole il docente universitario è dichiarato decaduto dal posto. Egli ha diritto d'ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria o nei ruoli d'altre carriere della pubblica amministrazione, comprese quelle con ordinamento autonomo e degli enti pubblici secondo le modalità previste dall'articolo 30 per i ricercatori universitari ».

23. 6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

6 Maggio 1971

Sostituire, ove ricorra, la parola: « docente » con l'altra: « professore ».

23. 3 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

PELLICANO'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* P E L I C A N O' Il nostro emendamento obbedisce al principio di democrazia e di autonomia nel senso che la valutazione dei docenti deve scaturire dalle modalità deliberate dal consiglio di dipartimento e non dalla legge o dalla volontà del ministro; stabilisce inoltre che dopo un biennio il docente venga confermato definitivamente nel dipartimento e pertanto, dopo l'ammissione nei ruoli, lo stesso docente non venga sottoposto ad altro esame e non venga lasciato nel limbo dei docenti straordinari, ossia in un ruolo che non è quello di docente unico.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 23.5 e 23.3.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A. Molto rapidamente. Il primo emendamento 23.8 è puramente formale: propone una dizione più esatta rispetto al testo della Commissione.

Il 23.9 invece propone una modifica al quarto comma che prevedeva che in caso di valutazione sfavorevole il docente potesse chiedere non prima di tre anni di essere valutato una seconda volta. Credo che sarebbe preferibile dire che ha il diritto di chiedere di essere nuovamente valutato quando egli

ritenga opportuno e comunque con intervalli non minori di due anni, in modo da offrire la possibilità di questa valutazione anche in periodo successivo a quello troppo rigido fissato nella proposta della Commissione.

PRESIDENTE Poichè il senatore Trabucchi non è presente, gli emendamenti 23.1 e 23.2 da lui presentati sono decaduti.

D I N A R O . Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

D I N A R O . Il senatore Nencioni, onorevole Presidente, ha già dichiarato che non insistiamo sul 23. 5 e sul 23. 3; insistiamo invece sul 23. 4 con il quale chiediamo la soppressione, al secondo comma, delle seguenti parole: « designati da tre dipartimenti affini ». A nostro avviso infatti le designazioni di commissione da parte dei dipartimenti sembrano tali da peggiorare in ogni caso le condizioni attuali.

 $C\ H\ I\ A\ R\ I\ E\ L\ L\ O$. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO Signor Presidente. poco fa il senatore Codignola parlava di coloro che non avevano vinto, diciamo così, la prima prova di valutazione dopo la nomina a professore; e aggiungeva qualche cosa sulla quale non mi trova consenziente. Diceva infatti il senatore Codignola di stabilire la ripetizione della prova invece che dopo tre anni dopo due anni e poi ripeterla ogni qualvolta l'interessato l'avesse voluto. Io sono contrario a tutto ciò, perchè in questa maniera lasciamo un conto sospeso non si sa per quanti anni. Bisogna che ci si decida; non si può dire: quando il candidato vorrà si rifarà la prova; perchè se non se la sente non la chiederà mai. (Interruzione del senatore Codignola). Non procederà in carriera, ma rimane in questa. Piuttosto che andarsene, resta in carriera. Non è una piccola cosa questa.

469a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA RESOCONTO STENOGRAFICO

6 Maggio 1971

CODIGNOLA. Ha vinto un concorso.

CHIARIELLO. Ha vinto un concorso, ma dopo non è stato dichiarato meritevole di continuare a stare in quel posto. Qui non si tratta di essere pro o contro una legge.

Io dico che si può fissare un termine di tre o anche di quattro anni: sarei favorevole anche per i quattro anni. Ma bisogna intendersi su questa valutazione fatta dopo due anni così come chiede il senatore Codignola. Moltissime volte i professori (parlo di quelli che veramente lavorano, che stanno nei gabinetti scientifici e producono) si trovano con una massa di ricerche che hanno portato a compimento quanto più hanno potuto, in vista dell'avvicinarsi del momento in cui si dovevano presentare al concorso; dopo potrei dire che restano un po' con il vuoto davanti a loro: non nella loro mente perchè sono dei ricercatori, ma come esperienza od altro. E allora è preferibile che abbiano un certo lasso di tempo per dimostrare che veramente sono capaci di poter allestire nuove ricerche per poter andare avanti. Quindi se invece di due o tre anni, vogliamo fissarne quattro, sia quattro; ma concedere ad un individuo, che si è presentato una prima volta e ha dimostrato di non essere all'altezza della situazione, un margine di altri quattro anni di tempo per dimostrare finalmente la sua efficienza, credo che basti, perchè dopo andrà sempre peggiorando; certamente non andrà migliorando, nè possiamo aspettare che egli si decida a dimostrarsi bravo.

Ritornando a quello che è l'emendamento del nostro Gruppo, diciamo questo: che se anche la seconda valutazione fosse sfavorevole il docente universitario deve essere dichiarato decaduto dal posto (penso che sul concetto siamo tutti d'accordo: si tratterà semmai di trovare la giusta formulazione), però ha diritto di ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria o nei ruoli di altre carriere della pubblica amministrazione, comprese quelle con ordinamento autonomo e degli enti pubblici secondo le modalità previste dall'articolo 30 per i ricerca-

tori universitari. Del resto, se questo ricercatore, che ha vinto il concorso, è andato male alla prima prova di conferma e poi, dopo i tre o quattro anni di tempo — secondo quanto deciderà l'Assemblea — che gli sono stati concessi, non è andato bene neanche al secondo appello, è il caso che cambi direzione e si dedichi ad un'altra attività nella quale potrà riuscire benissimo.

S O T G I U. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S O T G I U . Vorrei chiedere un chiarimento al presentatore dell'emendamento 23.9. Il testo originario dell'articolo 23 prevede che l'eventualità di una seconda valutazione del docente al fine della definitiva assegnazione al dipartimento possa verificarsi una sola volta. Con quest'emendamento, invece, sembra che qualora la valutazione abbia avuto esito negativo la si possa ripetere indefinitamente ogni due anni. Se è così, mi sembra che la cosa sia veramente assurda. È questo l'intendimento dei presentatori dell'emendamento?

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Attualmente secondo il testo della Commissione, l'interessato può richiedere, in caso di valutazione sfavorevole, una seconda valutazione entro il termine di tre anni. Ma noi pensiamo che si debba preferire una soluzione più elastica, che cioè si debba consentire all'interessato di scegliere lui stesso quando ripresentarsi, naturalmente dopo un periodo di tempo che non può essere inferiore a due anni. Lo scopo di quest'emendamento è di rendere meno rigido un sistema che prevede di bloccare per tutta la vita lo sviluppo di carriera, come risulta dal comma successivo. Ora, siccome la sanzione è in realtà molto maggiore che non quella puramente simbolica della perdita del posto — che poi, come accade oggi per lo straordinariato, non viene mai applicata — riteniamo giusto con-

sentire all'interessato, ove circostanze sfavorevoli della sua vita non gli consentano di ripresentarsi entro un periodo così circoscritto come quello stabilito dalla Commissione, di poterlo fare successivamente.

S O T G I U. Ma per un'altra volta soltanto?

C O D I G N O L A. No, anche per altre volte.

S O T G I U . Anche dopo due valutazioni?

C O D I G N O L A . Può anche darsi che stia attendendo ad una ricerca che richieda cinque anni di lavoro. Nessuno può escluderlo.

SOTGIU. Le opinioni possono essere diverse, ma se dopo due valutazioni è stato giudicato negativamente, a mio avviso è assurdo che lo si consideri ancora idoneo a ripresentarsi un'altra volta.

D I N A R O . L'università diventa così la Chiesa del Gesù: chi entra non esce più.

CODIGNOLA. E ora cos'è?

D I N A R O . Ora c'è una selezione per concorsi ed è una selezione rigorosa per cui non vincere il concorso significa andare fuori.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

* P I N T O. Noi siamo contrari all'emendamento 23.9 perchè in questa nostra Italia pietistica è chiaro che quando la valutazione è stata fatta 7, 8, 10 volte, qualsiasi individuo arrivato a 50 o a 60 anni viene promosso. Quindi tutto al più potremmo essere d'accordo nel consentire una terza prova dopo la seconda che qui viene permessa, ma non prove all'infinito, perchè l'individuo finirebbe per ripresentarsi ogni due anni fino ad avere una valutazione favorevole.

C O D I G N O L A. Questa soluzione del senatore Pinto potrebbe essere accolta. Si potrebbe cioè consentire altre due valutazioni oltre alla prima senza fissare una scadenza troppo rigida.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, quando si cerca di costruire una nuova università, non credo che valga rifarsi alle esperienze dell'università che si intende rinnovare. Infatti uno dei motivi per cui l'università oggi non funziona è proprio costituito anche dal fatto che il giudizio di conferma è diventato un giudizio formale. Se partiamo dal presupposto che tutto diventerà formale anche nella nuova università, perchè perdiamo il nostro tempo a discutere sulla riforma? Quando si intende costruire una nuova università, non si può non partire dalla premessa che si vuole creare un clima nuovo nell'università: tale clima non può avere come presupposto che un docente sottoposto a verifiche, allorchè queste verifiche diano luogo ad un esito negativo, malgrado tutto ciò continui ad essere sistematicamente e continuamente verificato senza alcuna sanzione perchè in tal caso perdiamo la faccia! Ricordo che in Commissione il problema è stato lungamente discusso e in un primo tempo addirittura non si era nemmeno d'accordo sul fatto della doppia valutazione, ritenendo che vi dovesse essere una sola valutazione e, qualora la valutazione fosse stata negativa, il docente se ne andava a casa!

CODIGNOLA. Quando va a casa?

FORTUNATI. Ma allora è perfettamente inutile che facciamo la riforma, senatore Codignola! Se si suppone che ogni nuova norma è irrisoria perchè non sarà applicata, è perfettamente inutile che ci proponiamo di riformare l'università. Non possiamo di fronte all'opinione pubblica mondiale sostenere una tesi secondo la quale si

deve ripetere la verifica per i docenti ricercatori che, sottoposti a verifica per due volte, siano stati giudicati negativamente. Come facciamo a giustificare una norma di questo genere? Ciò non ha alcun senso e non si può spiegare in alcun modo: tutto questo sta diventando veramente una truffa.

CODIGNOLA. Hanno vinto un concorso!

FORTUNATI. Se hanno vinto un concorso, vuol dire che, ad un certo momento, le successive verifiche dimostreranno che il concorso è stato vinto in maniera non legittima.

CODIGNOLA. Allora punite i docenti!

FORTUNATI. Non possiamo accettare che, malgrado due commissioni successive diano luogo a giudizi negativi, si continui a fare la giostra delle verifiche.

DINARO. La Chiesa del Gesù!

SPIGAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I. Signor Presidente, mi sembra che l'opposizione all'emendamento 23.9 presentato dal senatore Codignola e da me sia impostata su una non aderente interpretazione dell'articolo 23. Infatti, con l'articolo 23 concordato in Commissione, una volta sostenuto l'accertamento circa l'attività didattica e scientifica svolta entro i tre anni di cui si parla nel penultimo comma, oppure dopo averlo sostenuto per una seconda volta entro un periodo non superiore ai sei anni, se l'esito è negativo...

PERNA. Se ne va!

CODIGNOLA. Ma chi se ne va?

S P I G A R O L I . Sto dicendo che l'articolo 23 non stabilisce questo. Dobbiamo vedere l'emendamento presentato nel con-

testo di quest'articolo, non in base ad un presupposto non contemplato nell'articolo 23 secondo cui, cioè, in caso di valutazione sfavorevole dopo l'ingresso nel ruolo si è costretti a lasciare l'università. Infatti l'ultimo comma dice: « Il passaggio alla seconda classe di stipendio è subordinato al conseguimento della valutazione favorevole, fermo restando quanto è disposto dalle norme vigenti ai fini degli aumenti periodici ». Questo significa chiaramente che nel caso in cui non si consegua la valutazione favorevole non c'è la dimissione del docente dall'università come conseguenza negativa ma c'è la permanenza del docente al coefficiente iniziale della carriera.

SOTGIU. Ma che ci sia almeno questo!

S P I G A R O L I . Questo è il problema, perciò ho fatto questo riferimento affinchè la discussione sia impostata correttamente. Bisogna vedere pertanto se vogliamo fare uno o due accertamenti prima di lasciare il docente al coefficiente iniziale oppure se vogliamo fare qualche accertamento in più al fine di ottenere quella valutazione favorevole che gli consenta di procedere nella carriera e quindi di conseguire anche gli altri coefficienti, dato che nell'ambito dell'università c'è e ci rimane anche se le valutazioni sono sfavorevoli.

Del resto non saremmo contrari, come diceva il senatore Codignola, a stabilire anche un termine, cioè a precisare che il docente possa essere per tre volte, ad esempio, sottoposto ad una valutazione, anche se egli rimane nell'università indipendentemente dai risultati della valutazione stessa.

D I N A R O . Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

D I N A R O. Mi dispiace veramente per il senatore Spigaroli, che è uomo di scuola, ma anche noi dobbiamo dichiararci contrari all'emendamento in discussione. È davvero avvilente, onorevoli colleghi, sposare la causa dei somari in cattedra — perchè di que-

6 Macgio 1971

sto si tratta — e per giunta a livello universitario.

È stato detto poco fa che il punto di partenza è la volontà che il professore che si trova nell'università debba rimanerci anche se la valutazione è negativa.

S P I G A R O L I . Perchè ha superato il concorso.

DINARO. Un concorso sulla base della maggiore anzianità più che di titoli scientifici. Ci chiediamo di quale nuova università si voglia parlare in queste condizioni e con emendamenti di questo genere. Conveniamo che ci troviamo di fronte ad una vera e propria truffa, come è stato osservato, che non è poi la sola nel disegno di legge in esame.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* C I F A R E L L I . Signor Presidente, vorrei rispondere alle preoccupazioni che sono state così calorosamente espresse dai colleghi comunisti, a cominciare dal senatore Fortunati. Debbo dire — e del resto lo avevo già fatto rilevare in via breve — che in effetti l'emendamento si presenta male, là dove dice che ogni due anni si può rinnovare la prova, perchè dà adito immediatamente alle critiche più accese, quasi che quei docenti siano dei bocciati ai quali in eterno venga consentita una prova di appello.

L'emendamento si presenta male perchè tra l'altro vogliamo assicurare al docente il massimo di prestigio. Si è parlato di questo docente nuovo mirabolante, serissimo ed invece qui si tratteggerebbe un docente che non può essere allontanato e così via. L'altra ragione per cui il testo si presenta male è anche una ragione di sostanza: dobbiamo sganciarci dall'antica concezione dell'università. Vale qui lo stesso ragionamento che mi son permesso di fare l'altro giorno circa il dottorato di ricerca: se organizziamo il dottorato di ricerca come una libera docenza con il solo cambiamento del nome, allora tanto vale conservare la libera docen-

za, il che sarebbe più serio. Così mi pare nella specie in esame. Signor Presidente, se ci poniamo di fronte alla legge in una posizione di sfiducia nel senso di dire: in effetti succederà che, una volta superato il concorso, ogni docente arriverà alla prima classe e alla prova successiva passerà, evidentemente pronunciamo un'orazione funebre in relazione ad un istituto che invece dovrebbe essere salutato, magari con tutte le cautele e tutti i dubbi, con il tono di chi saluta una nuova nascita, una creazione.

Questi sono gli argomenti che ho in mente. Vorrei dire che un male minore sarebbe la riduzione del numero di queste prove, perchè in tal caso si può anche pensare alle difficoltà concrete che si siano verificate, cioè possono esserci determinate situazioni di commissioni nelle quali l'apprezzamento di questi meriti venga ad essere disconosciuto. Possono esserci stati dei periodi nei quali il docente in quanto ricercatore può essere stato meno produttivo. Tutti siamo sotto il cielo ed ecco quindi la reiterazione del numero delle prove, ma senza esagerare!

A me parrebbe che la Commissione sia già giunta al massimo, ma, ove si volesse andare oltre, deve sempre esserci un criterio rigoroso nel tempo e nel numero. Infatti la perpetuazione delle prove a singhiozzo effettivamente mi pare che sminuisca in partenza la figura del docente nella nuova università. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del senatore Pinto e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Al quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « e di essere valutato una terza volta non prima di altri tre anni ».

23. 11 PINTO, CIFARELLI, CODIGNOLA, CARRARO, SPIGAROLI, COLELLA, CASTELLACCIO, CATELLANI

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 23.9, da me presentato insieme al collega Spigaroli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 23.7, presentato dal senatore Pellicanò, desidero dire al presentatore che non è possibile accettarlo, per ragioni che ritengo valide e che vorrei fossero anche convincenti. Siamo di fronte a docenti che hanno vinto un concorso e si tratta di avere — uso un'espressione corrente — la conferma. Sottoporre questo docente alla conferma dopo due anni può rappresentare un tempo troppo breve, perchè la conferma è la valutazione di una produzione scientifica che il docente deve aver portato a termine dal momento successivo al concorso (perchè non può farsi valutare un'altra volta la produzione scientifica antecedente) al periodo di questa valutazione.

Due anni sono troppo pochi; preferisco il testo della Commissione che non scrive solo tre anni, ma scrive tre anni come minimo e poi contemporaneamente dà un lasso di tempo a scelta perchè il docente possa dire: ho terminato questi studi. Può darsi che questi studi non li abbia terminati e non possa sottoporli ad una valutazione. Vorrei pregare il senatore Pellicanò di non insistere.

L'emendamento 23.8 del senatore Codignola è accettato dal relatore: è un emendamento puramente formale di maggiore chiarificazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.4, presentato dal senatore Nencioni ed illustrato dal senatore Dinaro, non ho capito perchè si vorrebbe l'abolizione delle parole: « designati da tre dipartimenti affini ». Debbo ringraziare comunque il senatore Dinaro perchè, mentre parlava, pensavo a questo emendamento: ho fatto un controllo con il testo della Commissione e vi ho ravvisato un errore, una svista forse da parte della tipografia.

Signor Presidente, su questo argomento è bene che l'articolo, al secondo comma, penultima ed ultima riga, anzichè: « designati da tre dipartimenti affini scelti per sorteggio », reciti: « designati da tre dipartimenti uguali o affini scelti per sorteggio ». Evidentemente si forma una commissione per la valutazione; questi docenti devono essere possibilmente dello stesso settore di discipline e perciò dovranno scegliersi, dove è possibile, tra i dipartimenti uguali e soltanto se non è possibile avere dipartimenti uguali si arriverà ai dipartimenti affini.

Mi sembra che la disposizione della Commissione, così letta più correttamente, sia giusta perchè la valutazione va fatta da tre dipartimenti diversi scelti per sorteggio perchè non avvengano — come dico sempre — quelle umane combinazioni: l'uomo non è un angelo. Per conseguenza vorrei pregare il senatore Dinaro di non insistere nel suo emendamento.

D I N A R O . Ci preoccupavamo soltanto che non venissero peggiorate le condizioni attuali. Comunque, dopo queste precisazioni, ritiriamo il nostro emendamento.

BERTOLA, *relatore*. Mi sembra che con queste precisazioni sia superata appunto ogni perplessità.

Vorrei esprimere ora il parere della Commissione sull'emendamento 23 6 presentato dal senatore Germanò ed altri ed illustrato dal senatore Chiariello.

Mi rivolgo al senatore Chiariello: dobbiamo partire dalla situazione attuale perchè il suo emendamento in parte conferma la situazione attuale e in parte si appoggia a delle norme che questa legge prevede all'articolo 30 per quanto riguarda i ricercatori. Com'è la situazione attuale? Quando un docente vince un concorso universitario deve ottenere la conferma, come comunemente si dice, attraverso una valutazione delle proprie produzioni scientifiche. Se la conferma non dà esito favorevole ha diritto di essere sottoposto ad una seconda valutazione...

FORTUNATI. Non « ha diritto » ma « può ».

BERTOLA, relatore. Esatto. Se neppure la seconda votazione dà esito favorevole allora il docente, secondo le norme attuali, deve essere definitivamente allontanato dall'università È stato già fatto qui notare che in pratica ciò non avviene ma non per cattiva volontà delle persone; è una regola di giustizia sociale: non avviene quando la punizione è esagerata rispetto alla mancanza di valutazione positiva. I giudici, che devono far osservare questa norma, vengono presi dagli scrupoli per cui finiscono col decidere sempre positivamente. Quando un docente universitario ha vinto un concorso si ritiene che sarebbe eccessivo allontanarlo dall'università in quanto ha dimostrato di avere inclinazione ed una certa produzione scientifica. Attualmente, quindi, questa norma in pratica non viene applicata. Ora la Commissione (come ha ricordato il senatore Fortunati) ha discusso a lungo questo problema e aveva trovato una soluzione che sembrava giusta: si tratta, in sostanza, di una punizione adeguata (uso un linguaggio non giuridico per farmi capire meglio) che però non è definitiva ma un pungolo. La Commissione aveva detto: se dopo la seconda valutazione non dà esito positivo (vorrei far notare a questo proposito che il giudizio negativo di queste valutazioni non è detto che sia in contrasto con il giudizio positivo della commissione di concorso, in quanto questa lo ha giudicato in base all'attività e alla produzione scientifica fino al concorso, mentre questi giudizi successivi riguardano la produzione scientifica svolta dopo il concorso. Evidentemente quel docente aveva prodotto in questa seconda fase in maniera insufficiente, tale da non mantenersi al livello precedente)...

C H I A R I E L L O . La valutazione va fatta sull'insieme della produzione dello individuo.

BERTOLA, relatore. Viene valutata anche l'attività didattica sotto questo aspetto. La Commissione — dicevo — aveva pensato, dopo la seconda valutazione negativa, di tenerlo bloccato. Perciò la proposta della Commissione mi sembra non soltan-

to più umana, ma più incisiva perchè ha una maggiore forza cogente. Infatti quel docente è spinto a lavorare perchè, avendo vinto il concorso, ha le capacità e la competenza di base per andare avanti, per cui saranno la sua pigrizia o alle volte circostanze casuali come una malattia ad impedirgli qualsiasi progresso. Quindi la formulazione della Commissione ai fini che si vogliono raggiungere mi sembra sia migliore.

L'emendamento 23.9 dei senatori Codignola e Spigaroli si riferiva ad un problema piuttosto importante. Infatti si voleva impedire che i professori dopo la seconda valutazione venissero definitivamente fermati ad una certa classe di stipendio: perciò - essendo loro sembrato questo provvedimento piuttosto drastico -- avevano pensato di dare la possibilità di una ripetizione ad una certa distanza di queste prove senza alcun limite. Già il senatore Cifarelli ha detto che il testo prestava il fianco a critiche. La buona volontà dei proponenti era fuor di dubbio: quella di mantenere il pungolo e di dare sempre una possibilità di riuscire a sbloccare la situazione. Questo testo però si poteva prestare ad una critica facile e a volte superficiale, in quanto si poteva dire che chi si era dimostrato asino una volta, asino poteva rimanere anche dopo. Questo giudizio non è esatto perchè ci sono varie circostanze che possono influire.

C'è però una proposta mediatrice del senatore Pinto. (Interruzione dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente) A questa proposta hanno apposto le loro firme anche i senatori Codignola e Spigaroli che quindi sono d'accordo. Il relatore è favorevole a questo testo.

CHIARIELLO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. A proposito dell'emendamento 23.11 firmato dai senatori Pinto, Cifarelli ed altri credo che questo, così come è stato redatto, aggravi il primo

e non lo semplifichi. Infatti, proprio a voler essere buoni, strabuoni, si possono fare tre appelli (e ciò non esiste in nessun'altra nazione del mondo), ma dopo la terza prova, anche questa negativa, il professore resta al suo posto. Perciò, mi domando, che facciamo a fare queste controprove? Ne basterebbe solo una, dopo di che si potrà stabilire che il candidato è di seconda categoria e non se ne parli più. No, si fanno addirittura tre valutazioni, dopodichè il docente resta al suo posto. Allora, partendo da questo concetto, tutte e tre le valutazioni sono state inutili.

Mi sembra — per ripetere le parole del senatore Fortunati — che fare una battaglia in questo modo non ci onora, perchè codifichiamo qualcosa di non giusto. (Commenti dal centro).

Quando si parla di abbattere l'università, si dice che in questo ambiente si va avanti a forza di colpi di mano; ma quanti colpi di mano probabilmente saranno attuati anche con la nuova legge e indipendentemente dalla legge stessa! Questo fa parte della natura umana.

Se con le tre valutazioni si dimostra che un professore non è più all'altezza di fare il professore universitario, ciononostante per voi questi deve continuare a svolgere tale attività, anche se dalle valutazioni stesse risulta per esempio che è ignorante o che è diventato un po' svanito. Ho presentato un emendamento per cui il docente universitario, che dopo la seconda valutazione è dichiarato decaduto dal posto, ha diritto di ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria o nei ruoli di altre carriere della pubblica amministrazione: tutto questo lo codifichiamo e non mettiamo in mezzo alla strada un individuo che è stato giudicato sfavorevolmente in quella valutazione di cui parlavamo. Diciamo semplicemente a quella persona che egli non può più fare il professore universitario e che gli viene offerta un'altra strada.

Non si tratta di essere nella maggioranza o all'opposizione, ma si tratta di una questione di buon senso, oltre che di dignità. PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, volevo far notare che l'emendamento 23.11 non risponde affatto alle finalità enunciate dal senatore Cifarelli che ha detto che in via eccezionale si poteva aderire ad una terza valutazione, sempre che fosse chiara la norma e le scadenze fossero rigorose.

Il fatto è che le scadenze non sono rigorose perchè il primo comma dell'articolo 23 recita: « L'attività scientifica e didattica del docente universitario è valutata da un'apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno ». Quindi per la prima valutazione si può arrivare anche a sei anni. Dopodichè si dice che la commissione « terrà conto del giudizio sull'attività didattica » e che « in caso di valutazione sfavorevole il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta e una terza volta non prima di altri tre anni ».

Quindi, siccome il docente può chiedere questo quando vuole, la seconda o la terza valutazione può essere richiesta alla vigilia del collocamento a riposo: questa è un'assurdità. Allora le scadenze rigorose di cui parlava il senatore Cifarelli sono andate a farsi benedire...

CODIGNOLA. Si potrebbe dire: entro dieci anni.

PERNA. Allora la valutazione si fa ogni vent'anni perchè dieci più dieci fa venti; sei anni prima e poi altri vent'anni, cosicchè in tutto abbiamo ventisei anni.

Vorrei fare poi un'altra osservazione, signor Presidente. Non è possibile discutere una legge in questo modo — cioè per ogni telegramma che arriva da parte di qualcuno che ha interesse, si deve modificare in Aula qualunque cosa — perchè altrimenti non si capisce più niente. Si modifica, si rimodifica, poi si spiega che la seconda modifica della modifica riguarda un'altra cosa, poi si scopre che vi è un'altra ratio: non si capisce più che cosa si vota.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 Maggio 1971

CODIGNOLA Non ho ricevuto nessun telegramma. Se mi dice chi è il mittente dei telegrammi, mi fa un piacere.

PERNA. Non lo so neanch'io.

C O D I G N O L A. Allora non avanzi insinuazioni di questo tipo.

PERNA. Sappiamo tutti, perchè tutti le riceviamo, che ci sono continuamente sollecitazioni, richieste più o meno legittime degli interessati: non c'è niente di male a dirlo perchè è la verità.

A parte questo, il senatore Cifarelli dice che la terza valutazione rientra in una periodizzazione di queste eventuali prove aggiunte che stabilisca delle scadenze rigorose. Le scadenze rigorose non ci sono perchè non prima di tre anni può significare anche dopo vent'anni.

C O D I G N O L A. Ho detto entro un massimo di dieci anni.

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

DINARO. Vorrei dichiarare brevissimamente, onorevole Presidente, la nostra opposizione anche all'emendamento 23.11; questo emendamento, infatti, tradisce la consapevolezza che nel ruolo di docente unico di nuova istituzione si faranno affluire, in base ai concorsi speciali previsti dall'articolo 62, molti somari che mai sarebbero arrivati alla cattedra e mai si sarebbero neppure cimentati in un concorso a cattedra. Infatti l'articolo 62 prevede l'immissione nel ruolo del docente unico in base ad un concorso speciale per titoli per il quale diventa prevalente l'attività di presenza nell'università sull'attività scientifica, che viene posta in posizione subordinata.

Tutto è coordinato, onorevoli colleghi ed onorevole Presidente; e quello di cui ci si dimentica in tutto questo è proprio il pubblico interesse, l'interesse cioè di quella collettività nazionale alla quale la maggioranza promette formalmente una nuova università con la pretesa di migliorare l'antica.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Ho chiesto la parola perchè desidero assumermi la mia parte di responsabilità nell'aver proposto in Commissione che al sistema attuale, che prevede, dopo una valutazione negativa, la estromissione dai ruoli del docente straordinario, se ne sostituisse un altro che avesse un carattere da un lato punitivo e dall'altro di stimolo a lavorare scientificamente da parte del docente che abbia vinto il concorso.

Devo dire, come sanno alcuni colleghi e come sa benissimo anche il senatore Fortunati, che il sistema oggi vigente, della estromissione dal ruolo di chi non supera la prova per diventare ordinario, non funziona. Forse saprà anche il collega Fortunati che ci fu perfino un caso in cui uno straordinario riuscì ad ottenere il passaggio ad ordinario da parte di una commissione, avendo come titolo soltanto un atto notorio dal quale risultava che quel docente aveva fatto un bellissimo libro che purtroppo era andato distrutto nel bombardamento di Napoli e che conseguentemente non poteva proporre all'esame della commissione. (Ilarità). E con questo sistema quel docente da straordinario divenne ordinario. Ora, essendo a conoscenza di queste cose ... (interruzione del senatore Chiariello) ... abbiamo cercato di trovare un sistema che non fosse così drastico...

CODIGNOLA. Più onesto.

CARRARO. ... da determinare abusi di questo tipo, che fosse un pochino più onesto, come dice il senatore Codignola, che fosse tale da stimolare il docente immesso nei ruoli a lavorare anche dopo tale immissione. Qua si è tentato di correggere un sistema che non funzionava. E allora sotto questo riflesso non si poteva prevedere l'estromissione, nè il passaggio ad un altro ramo dell'amministrazione e,

6 MAGGIO 1971

peggio ancora, alla scuola secondaria perchè mi pare che non si può umiliare la scuola secondaria in questa maniera. Si è previsto invece un sistema che blocchi lo sviluppo della carriera di questo docente. Sono perfettamente d'accordo nel dire, ad integrazione dell'emendamento presentato dal senatore Pinto, che comunque l'ultima valutazione deve avvenire entro il massimo di dieci anni dall'immissione nei ruoli. Passato questo periodo il docente resta nella classe di stipendio iniziale, salvo gli scatti. Questa mi pare sia la sanzione migliore e il sistema più appropriato per far sì che chi ha vinto una volta un concorso ed è stato immesso nei ruoli continui a svolgere attività di ricerca anche dopo l'immissione nel ruolo del docente unico.

CASSANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Signor Presidente, ho CASSANO. chiesto la parola per precisare che in verità l'emendamento 23. 11 dei senatori Pinto, Cifarelli, Codignola ed altri riproduce in parte l'attuale norma di legge. È vero però che in pratica il sistema di cernita non ha quasi mai trovato applicazione. Ricordo che in Consiglio superiore io provocai la bocciatura di uno straordinario e fu questo un evento eccezionale. Sta di fatto che in prima istanza, quando allo straordinario non si riconosceva una produzione scientifica od una attività didattica ed organizzativa sufficienti, una prova cioè non dico lodevole ma accettabile, gli si concedeva uno o anche due anni di proroga con possibiiltà di una ulteriore proroga quando avessero interferito particolari impedimenti.

Questo emendamento presentato oggi si adatta alle nuove strutture universitarie e alle esigenze di un giudizio appropriato, con il vantaggio, come si è già detto, di eliminare la paralisi della sanzione, indubbiamente inapplicabile nella generalità dei casi proprio perchè eccessiva.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Perchè non ritirate tutti gli emendamenti e lasciate il testo della Commissione?

NENCIONI. Anche lasciando il testo della Commissione, signor Presidente e onorevoli colleghi, vorrei ugualmente esprimere il nostro parere su questo problema che è molto grosso e che investe lo spirito di questa riforma che va avanti in modo estremamente stanco e svogliato anche da parte del Governo. Infatti, quando il Ministro interviene ha una espressione di rigetto: sembra che debba prendere una purga. Comunque interviene proprio perchè lo deve fare, senza nessun entusiasmo, senza nessuna credibilità nella sua azione e in quella del Parlamento e probabilmente senza nessuna credibilità nel disegno di legge di riforma universitaria.

Ora, che cosa avviene? Praticamente con le norme contenute nell'articolo 23 e con i singoli emendamenti, fino all'ultimo dei senatori Pinto, Cifarelli, Codignola, Carraro e Spigaroli, si stabiliscono determinati criteri che, come è avvenuto con la norma che prevede il docente unico, vengono contraddetti dallo stesso disegno di legge, che prevede determinate categorie.

L'articolo 1 di questo disegno di legge nella sua espressione originaria stabiliva — e non poteva essere diversamente — che le università sono istituzioni di alta cultura. E queste istituzioni di alta cultura sono affidate ai sacerdoti della cultura che sono i docenti. Ora, l'articolo 23 è veramente un riconoscimento esplicito del vuoto di cultura che si viene a creare, attraverso i meccanismi della legge, proprio nel corpo docente, proprio in coloro cui è stato affidato questo compito. Veramente rappresenta un oltraggio ad un corpo docente che abbia la coscienza delle proprie possibilità che questa attività scientifica e didattica sia valutata da una apposita commissione — fin qui nulla di male - e che « tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore ... terrà conto del giudizio sull'attività didattica ... ». Ci sarà così

una prima valutazione e, se negativa, ci sarà una seconda valutazione ed una terza nel corso di dieci anni. Onorevoli colleghi, la logica del disegno di legge di riforma dell'università come istituto di alta cultura vorrebbe che chi avesse la coscienza di non poter appartenere a questa schiera di docenti, se ne andasse, senza alcun provvedimento. Qui si è parlato dei « principi » e dei « baroni », ma veramente l'università ha bisogno di « principi » e di « baroni » della cultura; ha bisogno di una gerarchia della cultura.

Attraverso questo disegno di legge riconosciamo che c'è un controllo sull'attività didattica e scientifica, che tale controllo può portare a dei giudizi negativi e che, malgrado tale giudizio negativo, non vi sia nessuna sanzione, neppure quando il giudizio negativo avviene attraverso una prima valutazione e poi una seconda ed un terza: tutto ciò riguarda solo il passaggio ad altre categorie e si ripercuote sugli scatti di stipendio; ma allora veramente diamo una etichetta a questa riforma universitaria che giustifica il disinteresse del Ministro, il disinteresse dell'Aula ed anche il disinteresse e la carenza di credibilità da parte dell'intera popolazione studentesca (che attendeva una riforma seria) per questa parificazione nella degradazione cioè nella sconfortante valutazione della gerarchia della cultura.

Sono completamente contrario sia all'articolo 23, sia a tutti gli emendamenti presentati perchè se l'università è un'istituzione di alta cultura, se lo scopo primario dell'università non è quello di dare dei pezzi di carta con valore giuridico che aprono le porte degli uffici e che danno la possibilità di vedere aperte le porte delle professioni, ma è quello culturale, la produzione critica e la diffusione della cultura, non è concepibile che coloro che sono gli strumenti di tale diffusione abbiano da una commissione una valutazione negativa. Riconoscere questo, significa veramente voler riconoscere il diritto di rimanere « docenti » a coloro che attraverso questo provvedimento ope legis si elevano a tale rango senza averne i requisiti. Se la carenza di tali requisiti è stata accertata una volta, due volte, tre volte, e ciò nonostante hanno il diritto di

rimanere nell'università, tale università (concepita attraverso questo disegno di legge) può aprire le porte, come certamente vogliono soprattutto i socialisti, a tutti gli asini possibili ed immaginabili. Il riconoscimento ufficiale appare la configurazione di quel tale che ha le corna e porta al collo un cartello con su scritto: cornuto; questa è la riforma!

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R O M I T A, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è contrario all'emendamento 23.7 per le ragioni già espresse dall'onorevole relatore ed è favorevole all'emendamento 23.8. Inoltre è contrario all'emendamento 23.6 in quanto questo emendamento è in totale contrasto con lo spirito che la Commissione ha voluto dare all'articolo 23, quello spirito che impegna il docente a sollecitare la propria produzione scientifica avendo in vista non il rischio del decadimento, non il rischio dell'uscita dal ruolo, ma avendo in vista il pericolo del blocco della carriera.

Fra l'altro l'emendamento 23.6 mi pare che sia solo falsamente più drastico perchè, una volta inserito nel contesto dell'articolo 23 che dice, al quarto comma, che il docente può chiedere una seconda valutazione, evidentemente perde qualunque validità. Infatti è chiaro che se il docente non è tenuto a chiedere questa seconda valutazione, il tipo di sanzione previsto resta del tutto inefficace. Semmai così si incoraggia il docente a non chiedere la seconda valutazione per non correre il rischio di uscire dal ruolo.

Credo pertanto che funzioni meglio il meccanismo previsto dalla Commissione il quale dà un incentivo al docente ad aumentare la propria produzione scientifica e quindi a sottoporsi alla valutazione, correndo solamente il rischio, in caso di valutazione sfavorevole, di restare bloccato nella propria carriera.

Il Governo poi è favorevole all'emendamento 23.11 con la fissazione del termine di dieci anni. 469a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 Maggio 1971

Vorrei poi dire al senatore Nencioni e agli altri senatori che sono preoccupati che si porti avanti una riforma la quale riempia l'università di somari, che in realtà il tipo di controlli previsto dall'articolo 23 costituisce solo uno dei meccanismi che nella nuova università si metteranno in funzione. Il solo fatto di togliere il docente dall'isolamento della sua cattedra e di inserirlo in un corpo come il dipartimento, dove continuamente si confrontano risultati, ricerche ed esperienze, è di per sè una forma di autocontrollo e di incentivazione reciproca che certamente migliorerà la situazione della nostra università.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 23.7, presentato dal senatore Pellicanò, identico all'emendamento 23.10, del senatore Antonicelli e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.8 presentato dai senatori Codignola e Spigaroli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento 23. 11, presentato dal senatore Pinto e da altri senatori.

BERTOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R T O L A , relatore. Se mi permette, signor Presidente, propongo la seguente nuova formulazione dell'emendamento 23.11: « Al quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: " e di essere valutato una terza volta non prima di altri tre anni, purchè non siano trascorsi dieci anni dall'immissione in ruolo " ».

PRESIDENTE. Senatore Cifarelli, accetta questa nuova formulazione dell'emendamento 23.11?

CIFARELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 23.11 nella formulazione proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

ALBARELLO. Domandiamo la controprova.

Voci dall'estrema sinistra. Chiudere le porte!

PRESIDENTE. Si chiudano le porte e si proceda alla controprova. Chi non approva l'emendamento 23.11 è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione. I senatori favorevoli all'emendamento 23. 11 si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

È approvato. (Vivaci commenti dall'estrema sinistra).

Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento 23.6?

C H I A R I E L L O . Insisto non perchè sia un emendamento proposto dalla mia parte, ma perchè penso sia utile. Infatti bisogna valutarlo in tutta la sua portata in quanto dà la possibilità al docente dopo dieci anni di prova di seguire un'altra strada dove forse riuscirà meglio.

PINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* P I N T O . La conseguenza dell'emendamento 23.11 che consente una terza prova di esame per passare di categoria consiste, a mio avviso, nell'approvare l'emendamento presentato dal senatore Chiariello ed altri in quanto noi diamo al docente la possibilità di un secondo esame, di una seconda

6 Maggio 1971

prova per vedere se il docente è capace di passare alla seconda classe. Se non è capace una prima volta e nemmeno una seconda volta evidentemente non può più insegnare all'università e quindi è pienamente giustificato l'emendamento con il quale si propone di stabilire che cessa di essere docente universitario. Nè si deve venire a dire che con questo emendamento viene ad essere mortificata la scuola media in quanto il docente universitario ha altri compiti, ha un'altra formazione ed un altro indirizzo. Può anche darsi (anzi è il caso più frequente) che la sua bocciatura sia la conseguenza di una carenza di ricerca scientifica. Quindi credo che, ad un certo momento, non abbia più il diritto di insegnare chi è fallito in tutte le prove.

Per questi motivi voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Chiariello ed altri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23 nel testo emendato.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* C I F A R E L L I . Questo articolo tormentato richiama tutta una serie di problemi che magari non sono emersi in sede di discussione. Si tratta dell'accertamento scientifico-didattico di questa nuova figura del docente universitario che vogliamo, con la riforma in corso di approvazione, sia qualcosa di diverso dall'antico cattedratico e soprattutto qualche cosa di diverso da quella deformazione dello stesso che abbiamo lamentato.

S'intende che io e la mia parte politica non abbiamo mai fatto di ogni erba un fascio, non abbiamo mai confuso le proliferazioni deteriori con la sostanza che pure è valida e importante, ma soprattutto ci siamo rifiutati e ci rifiutiamo, al di là delle deformazioni demagogiche di settore, di accettare una concezione del docente che sia caratterizzata da un appiattimento oltre che da una inerzia.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue C I F A R E L L I). Ecco perchè avevamo domandato, attraverso una presentazione chiara, pubblica del nostro punto di vista ai colleghi della maggioranza, di recepire circa questo articolo una istanza che abbiamo ritenuto essere nella logica di quanto ha fatto la 6ª Commissione del Senato e nello stesso tempo della realizzazione, della concretizzazione di una sostanza normativa che ci sembra di grandissima importana. Infatti abbiamo proposto che questo sistema adottato dalla Commissione, di ritenere cioè che all'indomani del concorso per avere la cattedra e per essere docente ci sia, non prima del terzo anno e non dopo il se-

sto, una prima prova — abbiamo visto come ve ne sono altre due nel testo che si avvia ormai alla sua approvazione finale — sia destinato a stagliare una differenziazione non già di deformata entità baronale, ma una differenziazione esistente nella realtà della scienza, dell'insegnamento, del prestigio che si acquista e si consolida con l'esperienza. È in questa differenziazione che abbiamo voluto o avremmo voluto aggiungere qualcosa di più: abbiamo proposto infatti ai colleghi della maggioranza di far proprio un emendamento secondo il quale si sarebbe dovuto, a coloro che hanno superato la prima prova e che sono passati dalla prima

6 Maggio 1971

alla seconda classe del docente universitario, riservare la cura dei ricercatori e il controllo dell'elaborazione di quelle ricerche i cui risultati portano al conferimento del dottorato di ricerca. Siccome nell'articolo 23 è detto che il giudizio per il passaggio alla seconda classe deve essere formulato da una commissione composta da docenti della seconda classe (e questo anche per il principio che si è giudicati dai propri pari) e si tratta già di un riconoscimento concreto di questa differenza — che è una differenza nelle cose, nella realtà umana, nella logica che deve essere al di sopra di qualsiasi normativa — a questa sostanziale determinazione della commissione abbiamo chiesto di aggiungere che a chi abbia già superato la prova che ne fa un docente pleno iure si debba affidare la cura dei ricercatori, la preparazione di coloro che vanno al dottorato di ricerca.

Questa nostra proposta che ci sembrava nella logica di quel che la Commissione ha deliberato, nella logica di quello che si vuole sia il docente e che ci sembrava soprattutto funzionale per il maggior successo dell'università di domani, alla quale tendiamo con ogni sforzo, non ha avuto l'adesione dei colleghi della maggioranza. Ecco perchè ci asteniamo dalla votazione dell'articolo 23 e questa astensione critica ha la motivazione che credo di avere esposto chiaramente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato, con la correzione indicata dal relatore al secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

(Commenti dall'estrema sinistra).

R O M A N O . Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova. Chi non approva l'articolo 23 nel testo emendato è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 24.

(Corsi di insegnamento impartiti dal docente)

Il consiglio di dipartimento affida annualmente ad ogni docente, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 27 e conformemente alle sue conoscenze scientifiche, uno o più corsi di insegnamento, di durata massima complessiva, a norma di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 13, non superiore a due corsi annuali, adottando ove possibile, nel conferimento dei corsi plurimi, criteri di avvicendamento. Eventuali reclami dei docenti sono decisi inappellabilmente dalla giunta di ateneo.

I corsi di preparazione professionale, specializzazione e perfezionamento di cui all'articolo 8 rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti; i relativi insegnamenti sono affidati ai docenti dei dipartimento dal rispettivo consiglio, e gli eventuali introiti appartengono all'università.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli emendamenti proposti a questo articolo.

TORELLI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

24. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

All'emendamento 24.4, sopprimere il primo comma.

24. 4/1 Sotgiu, Romano, Piovano

469a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 Maggio 1971

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Ogni docente svolge, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 27, uno o più corsi relativi al proprio settore di insegnamento e di ricerca, di durata massima complessiva, a norma di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 13, non superiore a due corsi annuali. Nel conferimento di corsi plurimi vengono adottati, ove possibile, criteri di avvicendamento.

Il piano degli insegnamenti impartiti ogni anno è determinato dal consiglio di dipartimento; l'affidamento dei corsi a ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso. In caso di dissenso, lo svolgimento di un corso annuale dovrà comunque essere assicurato dal docente in relazione alle esigenze del dipartimento.

Più docenti possono contribuire a un medesimo corso; nessun docente è stabilmente destinato al medesimo corso ».

24. 4 CODIGNOLA, CIFARELLI

Al primo comma, sostituire il primo periodo da: « Il Consiglio di dipartimento affida » sino a: « criteri di avvicendamento », con il seguente: « In relazione ai programmi annuali di ricerca e di insegnamento il Consiglio di dipartimento affida ad ogni docente in relazione agli impegni di cui al successivo articolo 27, compiti di ricerca e di insegnamento nell'ambito di quei settori dei quali annualmente è previsto lo studio ».

24.6 FORTUNATI, SOTGIU, PAPA, FARNE-TI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa, Rossi, Piovano, Ro-MANO

Al primo comma, sostituire le parole: « a due corsi annuali, adottando, ove possibile, nel conferimento dei corsi plurimi, criteri di avvicendamento. Eventuali reclami dei docenti sono decisi inappellabilmente dalla giunta di ateneo. » con le altre: « ad un corso annuale. L'attribuzione al docente di insegnamenti diversi da quelli precedentemente affidatigli non può avvenire senza il suo consenso ».

24.3

Mazzarolli

Al primo comma, dopo la parola: « annualmente », inserire le altre: « , dopo averlo sentito, ».

24. 1 Trabucchi

Al secondo comma, sostituire le parole: « i corsi di preparazione professionale, specializzazione e perfezionamento di cui all'articolo 8 rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti; », con le altre: « i corsi di cui al secondo comma dell'articolo 8, nonchè quelli di cui agli articoli 5, terzo comma, 17, 18, 19 e 37 rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti ».

24. 5 CODIGNOLA, CIFARELLI

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINARO. Con l'emendamento 24.2 chiediamo la soppressione dell'articolo 24. Il testo approvato dalla Commissione appare a nostro giudizio idoneo a porre in pericolo la libertà assoluta del docente. Si prospetta, quindi, un dubbio di incostituzionalità. Demandare, infatti, al dipartimento il compito di affidare annualmente ad ogni docente un determinato corso di insegnamento, sia pure - e non poteva essere diversamente — in conformità alle sue conoscenze scientifiche, come vuole il testo proposto dalla Commissione, incide sull'autonomia e la libertà del docente che diviene così strumento del dipartimento e delle sue direttive.

Attualmente il professore di ruolo o incaricato, una volta che diviene titolare di un corso, è libero di insegnare quello che crede e non deve seguire alcuna direttiva.

È inutile insistere con altre argomentazioni su una materia tanto delicata. Anche qui ci sembra di trovarci di fronte ad un'altra truffa, ad un altro peggioramento dell'università antica che si vuole innovare.

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

469° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 Maggio 1971

SOTGIU. A me sembra che il testo che viene presentato dalla maggioranza in sostituzione del primo comma dell'articolo 24 vincoli eccessivamente l'autonomia del dipartimento poichè impone in modo assolutamente imperativo le modalità di organizzazione dell'attività di insegnamento e di ricerca nell'ambito del dipartimento stesso. Appunto per questo, per evitare questa imposizione proponiamo un testo sostitutivo che, pur ribadendo che l'attività di ricerca e di insegnamento va organizzata collegialmente dal dipartimento e ad essa deve uniformarsi l'attività del docente, lascia tuttavia al dipartimento piena autonomia nell'organizzare questa ricerca. Grazie.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A. L'articolo 24 si riferisce all'organizzazione dei corsi di insegnamento nell'ambito del dipartimento. La preoccupazione che si possa in qualche modo limitare la libertà di insegnamento, già sancita da un apposito articolo della legge— e del resto sancita dalla Costituzione— non deve farci dimenticare un'altra e non minore preoccupazione, che riguarda l'esigenza che il dipartimento corrisponda ai bisogni per cui viene istituito, cioè ai bisogni di un insegnamento che venga assicurato con regolarità e certezza secondo le esigenze degli studenti.

Ora è evidente che, se noi stabilissimo un diritto di veto per ciascun docente rispetto alle decisioni di organizzazione dei corsi che competono al consiglio di dipartimento, di fatto avremmo annullato il senso stesso dell'istituzione del dipartimento che intende garantire un funzionamento efficace degli insegnamenti dovuti a tutti gli studenti.

La difficoltà di conciliare queste due esigenze, tutte e due legittime, anzi fondamentali, ci ha indotto a precisare meglio il testo dell'articolo 24 quale ci viene dalla Commissione. È da ricordare che ogni professore viene assegnato al dipartimento in base al settore di ricerca e di insegnamento per

cui ha vinto il concorso: quindi è pacifico che al professore stesso non può essere affidato un insegnamento che non derivi da questa radice fondamentale della sua immissione nel dipartimento. Ma all'interno di questo settore si possono evidentemente organizzare i corsi di insegnamento in modo più o meno efficace rispetto alle esigenze degli studenti. Poichè, anche per consentire un maggiore impegno dei docenti, già nel testo della Commissione l'articolo 24 prevedeva la possibilità di due corsi da assegnare allo stesso docente con criteri di avvicendamento, si è ritenuto di usare un sistema, quale quello dell'emendamento 24. 4, che appunto consente di rispondere ad entrambe le esigenze. Da un lato, infatti, è il consiglio di dipartimento che organizza i corsi e li assegna ai vari docenti, ovviamente nell'ambito delle rispettive competenze. Ove, peraltro, si determinasse un conflitto, cioè nel caso che un docente ritenesse di dover svolgere comunque un altro corso che egli ritenesse più idoneo agli studi che in quel momento va facendo, egli potrà senz'altro farlo come secondo corso.

In questo modo riteniamo di avere efficacemente risolto un problema abbastanza
delicato e complesso. Naturalmente l'ultimo comma precisa, di conseguenza, che
nessun docente è stabilmente destinato al
medesimo corso. Questo per la semplice ragione che abbiamo abolito la cattedra e
quindi è chiaro che non c'è nessun corso
etichettato in partenza. E così per l'altra
affermazione analoga e parallela: più docenti possono contribuire a un medesimo
corso, nel senso che non si porrà mai l'esclusiva di un docente per un sol corso, ma
allo stesso corso potranno confluire più docenti collaborando insieme.

Con l'emendamento 24.5 si è voluto precisare, al secondo comma, che tutti i docenti sono tenuti ai compiti di insegnamento necessari al dipartimento anche a prescindere dai corsi ordinari. Siccome nel testo della Commissione ci si riferiva solo all'articolo 8, che riguarda i corsi post-universitari e di specializzazione, si è ritenuto più opportuno indicare anche gli altri casi cui ci si intende riferire, cioè l'articolo 5,

6 Maggio 1971

terzo comma, relativo ai corsi di orientamento per gli studenti del primo anno, l'articolo 17 che si riferisce ai corsi di orientamento professionale post lauream, l'articolo 18 che si riferisce alla formazione pedagogica, l'articolo 19 che si riferisce al dottorato di ricerca... (interruzione del senatore Fortunati), e l'articolo 37 che riguarda i corsi per gli studenti lavoratori. Cioè abbiamo voluto affermare che tutti i docenti hanno gli stessi obblighi e che non può accadere che alcuni siano destinati stabilmente, per esempio, ai corsi per studenti lavoratori ed altri no: tutti devono avere innanzi a sè il medesimo spettro di impegni e di obblighi rispetto agli studenti.

MAZZAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAROLLI. Il mio emendamento 24.3 è in gran parte assorbito dall'emendamento 24.4. Mi rendo conto delle due esigenze di cui ha parlato testè il senatore Codignola; mi pare che il concetto di libertà del docente, che deve essere sempre garantito, sia già posto nell'emendamento 24. 4 dove si afferma: « L'affidamento dei corsi ad ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso». Pertanto, sotto questo aspetto, il mio emendamento resta assorbito dall'emendamento 24.4. Resto perplesso sul fatto dei « due corsi » perchè, se vogliamo dare, come tutto il progetto mette in luce, grande risalto alla ricerca scientifica, i due corsi al docente tolgono allo stesso la possibilità di dedicarsi maggiormente alla ricerca scientifica. Comunque non mi formalizzo su questo punto e, avendo preso atto di come la parte più importante, relativa appunto all'assenso del docente all'insegnamento del corso che gli viene affidato, sia accolta nell'emendamento dei senatori Codignola e Cifarelli 24.4, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 24.1 del senatore Trabucchi è decaduto. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A, relatore. Innanzitutto il relatore dichiara di essere favorevole agli emendamenti proposti dai senatori Codignola e Cifarelli 24.4 e 24.5; di conseguenza non può accettare l'emendamento 24.2 con il quale si propone la soppressione dell'articolo. L'emendamento 24.6 è superato dall'emendamento 24.4. Per quanto riguarda l'emendamento 24.4/1 con cui in sostanza si intende sopprimere il primo comma dell'articolo, poichè ho dichiarato che sono d'accordo sull'emendamento 24.4 che intende sostituire il primo comma, non sono d'accordo per la soppressione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O M I T A, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 24. 2 ed all'emendamento 24. 4/1. È favorevole all'emendamento 24. 4; contrario all'emendamento 24. 6, ovviamente, dal momento che si è dichiarato favorevole al 24. 4; ed è favorevole all'emendamento 24. 5.

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento relativo alla soppressione dell'articolo parte dal rispetto di un principio che pare la riforma abbia alla sua base. Si è molto parlato circa la libertà del discente come contrapposto alla libertà del docente; abbiamo accettato questo principio, modificando anche l'impostazione del nostro progetto originario. L'articolo 24 sembra che urti con le norme che garantiscono la libertà del docente, dal momento che questo articolo pone il docente di fronte al problema di vedersi assegnato nell'ambito delle proprie competenze un determinato corso.

Come si concilia la libertà del docente sancita dalla riforma — è uno dei pilastri della riforma — con questa forma di assoggettamento e di affidamento di determinati corsi, sia pure nell'ambito delle proprie competenze? Siamo certo lontani dai tempi in cui la lingua si imparava sulle leggi e sui codici, però occorre anche una certa proprietà di linguaggio e soprattutto un rispetto per la proprietà, specialmente in un disegno di legge che postula la riforma universitaria.

È evidente che « nell'ambito delle proprie competenze » non dice nulla. Inoltre l'articolo 24 viola il principio della libertà del docente che si vede assegnato un determinato corso che probabilmente — naturalmente possono anche verificarsi dei casi opposti — non corrisponde alla propria volontà. Ecco perchè ritengo che l'emendamento soppressivo dell'articolo 24 debba essere accolto, proprio per questa nuova atmosfera a cui si ispira la riforma. In caso contrario ricadiamo nei vecchi schemi che hanno formato oggetto di pesanti critiche.

Del resto voglio terminare col dire che nella tanto criticata riforma Gentile, criticata da chi non ha gli occhi per vedere nè la mente per valutare, il docente era veramente libero e le università erano veramente autonome. Dopo tanti anni questi principi di libertà e di autonomia vengono a naufragare proprio nei confronti di quel disegno di legge di riforma che voleva riproporre questi due concetti basilari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.4/1, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, presentato dai senatori Codignola e Cifarelli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.6, presentato dal senatore Fortunati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.5, presentato dai senatori Codignola e Cifarelli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24 nel testo emendato.

CIFARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* C I F A R E L L I . In realtà questo articolo è stato oggetto di grandi perplessità e di notevole travaglio perchè in relazione ad esso si poneva il problema della concretizzazione della libertà di insegnamento, del resto già riconosciuta normativamente dall'articolo 10 che abbiamo approvato.

Ma l'importante è che difficile era la soluzione in quanto si trattava di conciliare due esigenze: da una parte l'esigenza del funzionamento organico del dipartimento, cioè di un istituto che non deve essere certamente un soviet universitario, non deve essere certamente una comunità imposta ma deve essere d'altronde una comunità di studio, di ricerca che programmi un insieme di attività e che quindi ha bisogno dell'opera convergente e comunque non divergente di coloro che in esso sono docenti; dall'altra parte l'esigenza sacrosanta, fondamentale della libertà del docente, soprattutto del fatto che egli non sia tenuto a svolgere un corso che non senta, ad occuparsi di un problema in relazione al quale la sua maturazione scientifica non lo porti a dire una parola che possa essere utile nell'ambito della sua esplicazione universitaria.

Il componimento di queste due esigenze, l'armonico superamento di questo contrasto a me pare sia stato raggiunto là dove si riconosce che l'assenso occorre affinchè nell'ambito della sua qualificazione il docente esplichi un determinato corso, ma nello stesso tempo possa un secondo corso essere richiesto e ottenuto quando questo serva al funzionamento dell'intero dipartimento come insieme di ricerche e di insegnamenti programmati. Questa è l'acquisizione di un punto di vista che la mia parte politica ha fortemente sostenuto.

Le parole « previo assenso » sono appunto l'oggetto della proposta che noi abbiamo fatto ai colleghi della maggioranza. Io li ringrazio per averla accolta ed è con questa motivazione che esprimo il mio voto favorevole all'articolo 24 nel suo insieme.

CHIARIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C H l A R I E L L O . Anzitutto debbo fare un'osservazione di massima: che dopo ottanta sedute di Commissione è proprio la Commissione a portare gli articoli della legge completamente capovolti. Ma allora non si è fatto niente in queste ottanta sedute, pur avendo lavorato molto! Allora a forza di limare si vengono a portare qui proposte contrarie a tutto il lavoro che è stato finora svolto.

PRESIDENTE. Debbo richiamarla al tema, senatore Chiariello: lei deve dichiararsi a favore o contro l'articolo 24.

CHIARIELLO. Abbia un po' di pazienza: se si dicono dieci parole in più non è che cade il Senato, per l'amor di Dio!

PRESIDENTE. Ma ormai quello che lei ha detto ha un valore storico!

CHIARIELLO. Detto questo, debbo fare un'altra osservazione: che questo articolo, proprio per le ragioni esposte, meglio di quanto non possa fare io, con la sua oratoria dal senatore Cifarelli, mi pare che debba suscitare in noi serie perplessità perchè si affidano uno o più corsi relativi al proprio settore di insegnamento e di ricerca, però dopo si debbono seguire criteri di avvicendamento. Questo per me è un errore dal punto di vista scientifico, perchè al livello universitario non è supponibile.

Sì, si può fare un po' di tutto, ma se vogliamo costituire questa grande università che dovrà far stupefare il mondo è bene che ci siano uomini che in branche specializzate siano all'altezza non solo degli altri professori italiani ma anche di tutti i professori. Ora che cosa abbiamo noi? Che un individuo il quale è diventato un maestro in due settori, a un dato momento dice: cambio insegnamento. Ma questo si fa alla prima, alla seconda, alla terza elementare, quando cioè l'insegnante, dopo aver fatto la prima, passa alla seconda, poi alla terza e così via; sono cose che non si possono fare all'università.

Ciò è tanto più grave in quanto, se il professore esprime parere contrario, è il dipartimento che avrà ragione. Questo è veramente sbagliato, perchè se il professore dice di essere specializzato e si sa ormai che oggi si va sempre più verso la specializzazione, proprio ciò deve indurci a conclusioni diverse. Io sono sicurissimo, per esempio, che se si va in un grosso dipartimento di medicina in America e si va a dire ad uno che ha insegnato sempre malattie di un determinato organo di passare ad insegnare un altro organo si propone cosa che non è pensabile per un'università moderna. Ripeto: questo si fa nelle scuole primarie o secondarie ma non si fa all'uni-

Ora, che l'affidamento del corso debba avvenire previo assenso da parte del docente, questo è giusto; però subito dopo si dice: « in caso di dissenso lo svolgimento di un corso annuale dovrà comunque essere assicurato dal docente in relazione alle esigenze del dipartimento ». Abbiamo così bloccato un'altra volta quella che era la volontà e la libertà di insegnamento del professore universitario. Mi sembra che con questa legge non aumentiamo (come abbiamo detto nella discussione di uno degli articoli precedenti)

469^a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESCONTO STENOGRAFICO

6 Maggio 1971

la libertà di insegnamento, della scienza, della cultura o della ricerca del professore, ma sotto molti punti di vista, a mio avviso, tendiamo ad affossarla.

Per tutte queste ragioni il nostro Gruppo voterà contro l'intero articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario:

Art. 25.

(Supplenze).

Nei casi in cui, per giustificato motivo, un corso di insegnamento non possa essere tenuto regolarmente dal docente di ruolo, può essere consentita una supplenza, di durata non superiore all'anno accademico, da conferire o ad un docente di ruolo della stessa università, ovvero ad un docente associato, ovvero ad uno studioso dichiarato meritevole di chiamata a norma dell'articolo 21, comma decimo, della presente legge.

Alla nomina provvede il dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Il trattamento economico del docente o studioso al quale sia stata conferita una supplenza a norma di quanto previsto dal primo comma non può superare lo stipendio iniziale del docente universitario di ruolo.

La relativa spesa è a carico del bilancio dell'università; nel caso in cui l'impedimento del docente di ruolo sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, essa è a carico del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

25.5

PELLICANÒ

Al primo comma sostituire, ove ricorrano, le parole: « docente di ruolo » con le altre: « professore di ruolo ».

25. 2 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Alla nomina provvede il consiglio di corso di laurea, sentito il consiglio del dipartimento al quale appartiene il docente di ruolo da sostituire ».

25. 1

TRABUCCHI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La supplenza è conferita con decreto del Magnifico Rettore su proposta deliberata dal Consiglio della Facoltà interessata; del conferimento deve farsi comunicazione al Ministro della pubblica istruzione ».

25. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «, sentiti i consigli di corso di laurea interessati ».

25.4

SPIGAROLI CARRARO

PELLICANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLICANÒ. Per i motivi già ampiamente addotti sia nella discussione generale sia nella illustrazione dei vari emendamenti che finora abbiamo trattato circa la funzione del docente unico, sosteniamo che l'articolo 25 debba venire soppresso, anche perchè in questo articolo si dice che per una supplenza di durata non superiore all'anno accademico può essere chiamato uno studioso meritevole. Viene quindi istituita un'altra figura di docente; quella del docente studioso e meritevole. Ma come si fa a stabilire che lo studioso è meritevole di insegnare se la legge stessa non stabilisce i criteri? Come si fa a qualificare questa figura di studioso e per giunta meritevole? Credo che si voglia istituire questa figura per affermare un altro aspetto della nomina, cioè la discrezionalità. Nel momento in cui lasciamo questa porta aperta, cioè la discrezionalità, la maggioranza vuol centamente valorizzare un'altra forma di nepotismo in quanto le supplenze verranno affidate secondo un giudizio espresso da qualcuno che riterrà che un suo parente è studioso e meritevole.

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINARO. Manteniamo l'emendamento 25.3 e ritiriamo il 25.2. Con il 25.3 chiediamo la sostituzione del secondo comma dell'articolo 25 nel testo pervenutoci dalla Commissione secondo il quale alla nomina deve provvedere il dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati. Proponiamo di sostituire questo comma con il seguente: « La supplenza è conferita con decreto del Magnifico Rettore su proposta deliberata dal consiglio di dipartimento» (nel testo originario del nostro emendamento è detto: « dal Consiglio della Facoltà ») « interessato; del conferimento deve farsi comunicazione al Ministro della pubblica istruzione ». Le ragioni di questa nostra richiesta le esporrò brevissimamente, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi: ci sembra che il decreto del rettore sia garanzia giuridica

contro lo spirito di conventicole che possono sorgere in seno ai dipartimenti. Le forme nel diritto pubblico sono necessarie, ma gli autori del disegno di legge mostrano a nostro avviso di essersene scordati.

Il conferimento di un insegnamento o di una supplenza risponde a ragioni didattiche generali da valutare nel quadro di uno o più corsi di laurea.

SPIGAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIGAROLI. L'emendamento 25.4 ha carattere coordinativo. Essendo stato soppresso il consiglio del corso di laurea, evidentemente è necessario che questa espressione venga tolta da questo articolo.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 25.1, del senatore Trabucchi, è decaduto.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 25.5 il relatore non è d'accordo di sopprimere l'articolo perchè è necessario provvedere con norma ai casi di supplenza.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 25.3 il relatore è d'accordo con i suoi collegh, che ha consultato un momento fa, per accogliere la sostanza della prima parte. Nel testo della Commissione infatti si dice che alle supplenze provvede il dipartimento. Il relatore riconosce che questa formulazione da un punto di vista puramente formale potrebbe risultare mancante, per cui, se il senatore Dinaro è d'accordo e ritira il suo emendamento, propongo il seguente emendamento (25.6): « sostituire il secondo comma con il seguente: "Alla nomina provvede il rettore su proposta del dipartimento interessato"».

PRESIDENTE. Senatore Dinaro, insiste per la votazione dell'emendamento 25.3?

6 Maggio 1971

D I N A R O . Sono d'accordo con il relatore. Dal momento che il nostro emendamento viene accolto sostanzialmente da quello della Commissione, lo ritiriamo.

PRESIDENTE Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O M I T A, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è contrario all'emendamento 25.5 perchè, come ha già detto il relatore, è necessario regolamentare l'istituto della supplenza. D'altra parte non sembra che ci sia il rischio, segnalato dal senatore Pellicanò, che si crei una nuova figura di docente meritevole perchè questo è già chiarito e codificato dall'articolo 21. Quindi il riferimento al docente meritevole non dà luogo a dubbi di sorta.

Il Governo è quindi d'accordo con l'emendamento 25.6 testè proposto dal relatore.

S O T G I U Stante l'assenza del senatore Pellicanò, facciamo nostro l'emendamento 25.5 ed insistiamo per la sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.5, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.6, proposto dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento 25.4, presentato dai senatori Spigaroli e Carraro, è precluso dalla votazione testè effettuata.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 26.

(Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento, e di congedo non retribuito)

Al docente di ruolo, dopo ogni sette anni di attività continuativa, può essere consentito dalla giunta di ateneo di svolgere, nel corso di un unico anno accademico, uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi, presso un altro dipartimento o istituto italiano o straniero. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su parere del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può ottenere, con il consenso del consiglio di dipartimento e della giunta di ateneo, nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso università o istituti di istruzione superiore, ovvero di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni. Durante detti periodi, che sono non retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

I periodi di cui al presente articolo non possono superare complessivamente, in un decennio, diciotto mesi.

Nel bilancio del Consiglio nazionale universitario è istituito un fondo speciale per eventuali rimborsi delle spese sostenute dai docenti che abbiano fruito, per fini di studio e di ricerca, dei periodi di congedo non retribuiti di cui al terzo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Sia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 26.

6 Maggio 1971

TORELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo (on il seguente:

(Anno sabatico e provvidenze per dare impulso a ricerche e studi)

« I professori universitari possono chiedere ogni sessennio, a decorrere dall'anno della loro nomina in ruolo, di fruire di un anno sabatico interamente retribuito per le loro ricerche ed i loro studi. La domanda degli interessati, corredata della documentazione della loro attività scientifica durante il sessennio e del programma delle ricerche e degli studi che intendono effettuare, è trasmessa al Ministro della pubblica istruzione che decide in base al parere motivato del Consiglio di dipartimento.

Nel periodo della loro assenza i professori di cui al comma precedente sono sostituiti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 25.

I Consigli di dipartimento, sentiti i Consigli di ateneo, possono decidere di pubblicare, con appositi fondi messi a loro disposizione dagli stessi Consigli di ateneo, studi di grande valore scientifico compiuti da professori universitari di ruolo ed associati, da liberi docenti e da ricercatori universitari nonchè di concedere ad essi contributi in danaro per viaggi all'estero ed all'interno che siano riconosciuti dagli stessi Consigli di dipartimento di rilevante interesse per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica ».

26. 5 Germanò, Premoli, Bergamasco, Veronesi, Chiariello

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Nel corso di un decennio il docente di ruolo ha il diritto di usufruire di un periodo di tempo libero pienamente retribuito da utilizzare per attività di studio e di ricerca da svolgere presso istituzioni scientifiche italiane o straniere, in conformità ad un programma approvato dal dipartimento.

I risultati delle ricerche sono comunicati al dipartimento.

Nel corso di un decennio e compatibilmente alle esigenze del dipartimento il docente può essere autorizzato ad usufruire di uno o più periodi di congedo per attività di insegnamento all'estero, ovvero per attività di consulenza presso enti pubblici od organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni.

Durante detti periodi che non sono retribuiti ma solo computabili ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

I periodi di cui al presente articolo non possono superare complessivamente in un decennio i 18 mesi ».

26. 6 Pellicanò

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nel corso di un decennio il docente di ruolo ha il diritto di usufruire di un periodo di tempo libero pienamente retribuito da utilizzare per attività di studio e di ricerca da svolgere presso istituzioni scientifiche italiane o straniere, in conformità ad un programma approvato dal dipartimento.

I risultati delle ricerche sono comunicati al dipartimento.

Nel corso di un decennio e compatibilmente alle esigenze del dipartimento il docente può essere autorizzato ad usufruire di uno o più periodi di congedo per attività di insegnamento all'estero, ovvero per attività di consulenza presso enti pubblici ed organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni.

Durante detti periodi che non sono retribuiti ma solo computabili ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

I periodi di cui al presente articolo non possono superare complessivamente in un decennio i 18 mesi.

26. 13 Antonicelli, Rossi, Piovano, Sotgiu, Cinciari Rodano Maria Lisa, Bonazzola Ruhl Valeria, Romano, Farneti Ariella

6 Maggio 1971

Sostituire il prinio comma con il seguente:

« Ai professori di ruolo, dopo cinque anni di attività continuativa, è consentito di svolgere nel corso di un unico anno accademico uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a 12 mesi ».

26. 3 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Al primo comma, sostituire le parole: « Al docente di ruolo, dopo ogni sette anni di attività continuativa può essere consentito dalla Giunta di ateneo di svolgere », con le altre: « Al docente di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere, ».

26. 7 Bertola

Al primo comma, dopo le parole: « un altro dipartimento o istituto » inserire l'altra: « scientifico ».

26. 8 Bertola

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « su parere del Consiglio nazionale universitario » con le altre: « su proposta del Consiglio nazionale universitario ».

26. 9 Bertola

Sopprimere il terzo e quarto comma.

26. 4 Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini, Turchi

Al terzo comma, sostituire le parole: « il docente può ottenere » con le altre: « il docente può inoltre ottenere ».

26. 10 Bertola

Al terzo comma, dopo le parole: « con il consenso del Consiglio di dipartimento e

della Giunta di ateneo » inserire le altre: «, e per la durata complessiva di non oltre sei mesi ».

26. 11 Bertola

Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «, che sono non retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, » con le altre: «, retribuiti e computabili a tutti gli effetti, » e, conseguentemente, sopprimere l'ultimo comma.

26. 1 Trabucchi

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« La Giunta di ateneo può consentire per comprovate ragioni che la ripartizione del periodo massimo complessivo previsto dal precedente comma sia diversamente disposta, fatte salve in ogni caso le esigenze dell'insegnamento ».

26. 12 Bertola

Al quarto comma, sostituire le parole: « diciotto mesi » con le altre: « tre anni ».

26. 2 Trabucchi

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Proponiamo di sostituire l'articolo 26 con il testo da noi presentato perchè riteniamo il nostro testo più efficiente per dare impulso alle ricerche e agli studi. Pensiamo sia estremamente utile concedere ai professori universitari dei periodi di allontanamento dal servizio per il perfezionamento o per l'insegnamento in altre università, in quelle straniere soprattutto. Grandi maestri italiani sono stati chiamati per due, tre anni in altre università e poi sono tornati a svolgere il loro lavoro con piena efficienza. Riteniamo quindi opportuno che ai professori universitari sia data la possibilità, naturalmente curando gli interessi economici dello Stato, di allonta-

narsi dal servizio per un periodo più lungo di quello previsto precedentemente.

Raccomando l'emendamento all'approvazione dei colleghi.

PELLICANÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* P E L L I C A N O. Premetto che alla terza riga dell'emendamento 26.6, da me proposto, dopo le parole: « pienamente retribuito » vanno aggiunte le altre: « della durata complessiva di un anno ».

L'articolo 26 prevede due periodi di congedo ai quali noi diamo un'interpretazione e un significato diversi da quelli che ha dato la maggioranza.

Il primo periodo di congedo del quale i professori possono usufruire nel decennio lo consideriamo un diritto retribuito del docente, ma questo diritto deve essere inquadrato nel programma approvato dal dipartimento, cioè il tutto deve essere condizionato alla funzione del dipartimento e non deve essere subordinato al regolamento ministeriale come vuole il testo proposto dalla Commissione.

Del secondo periodo di congedo non retribuito i professori possono usufruire per attività di insegnamento all'estero ovvero per attività di consulenza presso enti pubblici ed organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze del dipartimento e senza — diversamente da quanto prevede il testo della maggioranza — il consenso della giunta d'ateneo.

La differenza fra il nostro emendamento e il testo della Commissione consiste nel dare posizione prioritaria, nel dare una valorizzazione ed un'importanza diversa al dipartimento.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R O S S I . Riconosciamo pienamente l'utilità di una circolazione dell'esperienza di studi e di ricerca e quindi riteniamo giusto favorire, nel corso di un certo perio-

do, che prevediamo della durata di un decennio. l'attività del docente universitario al di fuori del proprio dipartimento, presso altre istituzioni scientifiche italiane o straniere e per un periodo di un anno. A questo proposito debbo avvertire che per un errore materiale il nostro emendamento non riporta le parole: « della durata complessiva di un anno » che sono da inserire al termine della terza riga dopo la parola « retribuito ». Tale attività deve costituire però un diritto-dovere del docente, ed anche del dipartimento a cui appartiene, e non una discrezionalità della giunta d'ateneo che può consentirla o non consentirla, come si deduce chiaramente dal testo dell'articolo 26 della Commissione.

Inoltre il nostro emendamento precisa opportunamente che il periodo retribuito deve essere destinato ad attività non solo di studio, ma di studio e di ricerca. Questa precisazione può sembrare superflua, ma non lo è se si pensa che si tratta di un lavoro del quale occorre dare comunicazione al dipartimento e a conclusione del quale debbono esserci risultati scientifici.

Diverso invece è il caso contemplato nella seconda parte dell'articolo 26 concernente il problema del congedo non retribuito. Qui noi pensiamo che ci si debba limitare a prevedere periodi di congedo per attività di insegnamento all'estero o anche di consulenza, ma di consulenza presso enti pubblici. Poichè il testo della Commissione non precisa questo fatto si può e si deve pensare che si tratti di enti pubblici ed anche di privati.

È chiaro quindi lo spirito informatore di questo nostro emendamento: favorire lo scambio di esperienze di studio e di ricerca, ancorandolo però ad un diritto del docente e non ad una discrezionalità della giunta d'ateneo e collocandolo nel contesto del programma del dipartimento; evitare quindi, con la discrezionalità della giunta d'ateneo, anche i riferimenti ai compiti del consiglio nazionale universitario che altrimenti riceverebbe altre inutili attribuzioni.

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, illustro congiuntamente gli emendamenti 26. 3 e 26. 4 perchè sono collegati tra loro. Col primo di questi emendamenti, il 26. 3, noi proponiamo di sostituire il primo comma dell'articolo 26 del testo della Commissione con il seguente: « Ai professori di ruolo, dopo cinque anni di attività continuativa, è consentito di svolgere nel corso di un unico anno accademico uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a 12 mesi ».

Con l'emendamento 26.4, invece, chiediamo contemporaneamente la soppressione del terzo e del quarto comma dello stesso articolo 26.

Perchè proponiamo questi due emendamenti? Il termine « anno sabatico » non va inteso alla lettera ma secondo una esigenza di funzionalità. Con la riforma, infatti, rimarrà ai docenti pochissimo tempo da dedicare agli studi (lo vedremo nel successivo articolo 27 riguardante il tempo pieno del docente di ruolo), dati i gravosi impegni didattici e amministrativi loro attribuiti dalla riforma. Meglio, quindi, ci sembra consentire un sollievo ogni cinque anni, dato che 18 mesi in dieci anni ci sembrano pochi. Pertanto è preferibile dare al docente la possibilità di dedicarsi alla ricerca un anno ogni cinque.

Occorrerebbe poi evitare, a nostro avviso, forme odiose di sindacato o di ispezioni sull'operosità, come consente la formulazione del primo comma dell'articolo propostoci. Che cosa significa infatti la frase dell'articolo 26: « Al docente di ruolo, dopo ogni 7 anni di attività continuativa, può essere consentito dalla giunta di ateneo di svolgere, nel corso di un unico anno accademico, uno o due periodi di studio...»? Che cosa significa, in sostanza, l'espressione « può essere consentito »? A nostro avviso bisogna effermare il diritto del docente a questa pausa, che è una pausa di lavoro. La facoltà fa scivolare il tutto su un piano di discrezionalità che implica un sindacato, che implica una possibile forma odiosa di ispezione sulla attività del docente.

BERTOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E R T O L A , relatore. Gli emendamenti 26.7, 26.8, 26.9, 26.10 e 26.11 sono di carattere puramente formale e quindi non hanno bisogno di illustrazione. L'unico emendamento che aggiunge qualcosa di nuovo è il 26.12 con il quale si tende a sostituire il quarto comma dell'articolo 26 che è piuttosto superfluo rispetto ai commi precedenti. Comunque con l'emendamento si vuole concedere alla giunta di ateneo di manovrare con una certa elasticità questi periodi di assenza dall'università del docente consentiti dai commi precedenti. Penso che non occorrano altre parole per illustrare questo emendamento.

PRESIDENTE. Non essendo presente il senatore Trabucchi, gli emendamenti 26.1 e 26.2 da lui presentati sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 26.5 proposto dai senatori Germanò ed altri desidero far notare che questo emendamento sostitutivo si caratterizza per due punti importanti: il primo che riduce il periodo dopo il quale si ha diritto all'anno di studio particolare da 7 a 6 anni; il secondo che stabilisce una normativa diversa.

Mi sembra che la scelta di 7 anni proposta dalla Commissione e chiarita dallo emendamento da me proposto sia più giusta; pertanto non accetto l'emendamento 26.5; ciò vale anche per il modo e la tecnica di applicazione.

Sostanzialmente gli stessi motivi valgono per l'emendamento 26. 6 e per l'emendamento 26. 13 — questi due emendamenti sono concettualmente uguali — dove invece il

Assemblea - Resoconto stenografico

6 Maggio 1971

periodo è allungato ed è portato ad un decennio ed inoltre la normativa è diversa. Accettando il periodo di 7 anni che mi sembra un dato per così dire tradizionale ed equo, la Commissione, quindi non può accettare l'emendamento 26.13 e l'emendamento 26.6.

Per gli stessi motivi la Commissione non può accettare l'emendamento 26.3 che riduce il periodo a cinque anni; anche in questo caso dovrei ripetere le stesse argomentazioni e cioè che i 7 anni sembrano un periodo equo. L'emendamento 26.4 con il quale si intende sopprimere il terzo ed il quarto comma non può essere accettato in quanto il relatore ritiene necessari questi commi.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, il problema della possibilità di assicurare ai docenti di poter svolgere periodi di ricerca e di approfondimento al di fuori dei normali impegni universitari è, come è stato rilevato, di grande importanza. Tutte le soluzioni qui proposte possono avere dei pregi e dei difetti anche perchè si tratta di esperienza del tutto nuova nel nostro ordinamento universitario. Il Governo, tuttavia, valutate le varie proposte, ritiene conveniente mantenere il testo della Commissione e, quindi, non accoglie, anche se ne valuta le intenzioni positive, gli emendamenti 26.5, 26.6, 26.13 e 26.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.4 con il quale si intende sopprimere il terzo ed il quarto comma, il Governo ritiene utile mantenere le due forme di disimpegno parziale del docente, cioè la forma del periodo di studio retribuito e la forma del congedo non retribuito. Pertanto non accoglie l'emendamento 26.4.

Il Governo accoglie l'emendamento 26.7 che stabilisce, come è giusto, il diritto per il docente di avere questo periodo di studio e di ricerca liberi. Inoltre accoglie gli emendamenti 26.8, 26.9, 26.10, 26.11 e 26.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.5, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.6, presentato dal senatore Pellicanò, che è identico all'emendamento 26.13, del senatore Antonicelli e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Coverno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.7, presentato dal senatore Bertola, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.8, presentato dal senatore Bertola, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.9, presentato dal senatore Bertola, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento 26.4 del senatore Nencioni e di altri senatori è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 26.10, presentato dal senatore Bertola, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.11, presentato dal senatore Bertola, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

6 Maggio 1971

Metto ai voti l'emendamento 26.12, presentato dal senatore Bertola, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,50).

Dott. Alberto Alberti

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari